



STATUTO
dell'Associazione
CENTRO DI FRATERNITÀ
EX ALLIEVI DI DON BOSCO
“ALBERTO MARVELLI”

IN VIGORE DAL
12 MAGGIO 2019

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CENTRO DI FRATERNITA' EXALLIEVI DI DON BOSCO – ALBERTO MARVELLI APS”

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITA'

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE

1. È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), l'Associazione di Promozione sociale denominata “Centro di fraternità Exallievi di Don Bosco – Alberto Marvelli APS” (con denominazione breve “Associazione Alberto Marvelli APS”), con sede in Roma.
2. Soci fondatori sono i componenti la Presidenza Nazionale dell'Associazione denominata “Federazione italiana Exallievi/e di Don Bosco” alla data della costituzione.
3. L'Associazione ha valenza nazionale e si articola in sezioni locali. Può istituire sedi di rappresentanza all'estero.
4. L'Associazione aderisce all'Associazione denominata “Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco”.

Art. 2 – SCOPI E FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, iniziative a livello territoriale, regionale, nazionale o all'estero, relative a: cittadinanza attiva e legalità, cooperazione, educazione e formazione, volontariato e solidarietà, promozione dei diritti umani e civili, interventi umanitari e di sostegno socio-economico, assistenza verso i più deboli, promozione culturale, ambito editoriale, tutela e valorizzazione della persona in tutte le sue espressioni.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di amministrazione.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II SOCI - DIRITTI E DOVERI

Art. 3 – SOCI

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e le persone, enti, associazioni o similari che ne avranno fatto richiesta e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo nazionale.

2. I Soci si distinguono in:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari

Per divenire soci ordinari occorre aver raggiunto la maggiore età e condividere il sistema educativo preventivo di Don Bosco.

Possono essere nominati soci onorari con provvedimento del Consiglio Direttivo nazionale, coloro che, possedendo i requisiti per divenire soci ordinari, si siano particolarmente distinti nei campi compresi tra le finalità elencate all'articolo 2.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. dimissioni;
- b. non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- c. morte;
- d. per espulsione sancita dal Collegio dei Probiviri per atti o comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 32.

5. L'attività dei Soci è libera, volontaria e gratuita; essi hanno pari diritti e doveri.

Art. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e votare, nei modi e termini di cui al presente Statuto, hanno altresì diritto a ricoprire le cariche sociali e a svolgere il loro servizio preventivamente concordato, nonché a recedere dall'Associazione.

2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE

L'associazione è organizzata in due livelli:

- Nazionale;
- Locale.

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Fanno parte dell'organizzazione nazionale:

1. L'Assemblea nazionale
2. Il Consiglio Direttivo nazionale
3. Il Presidente nazionale
4. Il Vicepresidente nazionale
5. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
6. Il Collegio nazionale dei Probiviri

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI LOCALI

Fanno parte dell'organizzazione delle Sezioni locali:

1. L'Assemblea locale
2. Il Consiglio Direttivo locale
3. Il Presidente locale
4. Il Vicepresidente locale

Art. 8 – CARICHE ASSOCIATIVE

1. Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.
2. Le cariche di Presidente nazionale e Presidente locale sono tra loro incompatibili.
3. Le votazioni per l'elezione di qualsiasi carica devono essere effettuate a scrutinio segreto o per unanime acclamazione.
4. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente statuto.
5. Non è ammesso l'istituto della delega.
6. Le cariche associative sono normalmente gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute.
7. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del mandato di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti a tale funzione nell'ultima elezione. In tal caso il mandato avrà la durata residua fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

8. In caso di dimissioni, revoca o decadenza del mandato a più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, si provvederà ad indire nuove elezioni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 9 – ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è composta da:
 - a) i soci fondatori e onorari;
 - b) il Consiglio Direttivo nazionale;
 - c) i Presidenti delle sezioni locali;
 - d) i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee delle sezioni locali.
2. La qualità di Delegato delle sezioni locali ha validità per la singola Assemblea nazionale per cui è stata concessa.
3. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea nazionale, di prendere la parola, ma non ha il diritto di voto, se non componente di diritto dell'Assemblea nazionale.
4. L'Assemblea nazionale viene tenuta in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente nazionale ne ravvisi l'opportunità.
5. La convocazione dell'Assemblea nazionale in via straordinaria deve parimenti avvenire entro i quindici giorni successivi alla motivata richiesta dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo nazionale o di un terzo dei Soci.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o altro mezzo idoneo di comunicazione.
7. In prima convocazione l'Assemblea nazionale è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti aventi diritto presenti.
8. Il Presidente nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche assembleari: Presidente, Segretario e due scrutatori, se necessari.
9. Il Presidente dell'Assemblea nazionale dichiara i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. I quorum dichiarati all'inizio restano fissi per tutta la durata
10. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
11. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto

e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

12. L'Assemblea nazionale stabilisce l'indirizzo dell'associazione e la politica associativa.

13. L'Assemblea nazionale ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a) elegge e revoca il Presidente nazionale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo nazionale: il Vicepresidente nazionale, il Segretario, su una rosa di tre nomi indicati dal Presidente eletto, il Tesoriere e tre consiglieri scelti tra i Presidenti locali;
- b) elegge i componenti del Collegio nazionale dei probiviri, con il limite di due preferenze;
- c) elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti-Organo di controllo, con il limite di due preferenze;
- d) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e le relazioni allegate;
- e) approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto;
- f) fissa la quota associativa annuale.
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente nazionale, dal Vicepresidente nazionale, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale e da tre consiglieri eletti tra i Presidenti locali.

2. I componenti il Consiglio Direttivo nazionale che per tre volte consecutive non siano stati presenti alle riunioni decadono automaticamente dalla carica.

3. Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente nazionale ne ravvisi l'opportunità.

4. La convocazione del Consiglio Direttivo nazionale deve parimenti avvenire entro i quindici giorni successivi alla motivata richiesta dei un terzo dei componenti.

5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data della convocazione, con comunicazione scritta o altro mezzo idoneo di comunicazione.

6. Il Consiglio Direttivo nazionale è regolarmente costituito quando siano presenti oltre la metà dei componenti aventi diritto.

7. Il Presidente della riunione stabilisce le modalità di ogni votazione: palese o segreta.

8. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

9. Il Consiglio Direttivo nazionale ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a) detta disposizioni per l'attuazione degli indirizzi politici dell'associazione determinati

dall'Assemblea nazionale;

- b) approva e modifica eventuali regolamenti predisposti per l'attuazione dello Statuto;
- c) accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
- d) nomina i soci onorari;
- e) accoglie o respinge le domande di costituzione delle sedi locali, approvandone il relativo Statuto;
- f) delibera per gravi motivi il commissariamento delle sedi locali;
- g) approva il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni allegate, da sottoporre successivamente all'Assemblea nazionale;
- h) ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente nazionale per motivi di necessità e/o urgenza.

Art. 11 – PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell'associazione, ne firma gli atti e adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, ivi compresa la facoltà di conferire incarichi specifici o deleghe particolari sia ad associati che a terzi.
2. Ogni socio può ricoprire la carica di Presidente nazionale per non più di due mandati.
3. Il Presidente nazionale in caso di necessità e/o urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vicepresidente nazionale.

Art. 12 – SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario nazionale attua le direttive del Presidente Nazionale in esecuzione dell'indirizzo associativo stabilito dall'Assemblea, cura la parte organizzativa dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale, aggiorna annualmente l'elenco degli iscritti e verifica periodicamente che gli associati mantengano i requisiti previsti al momento dell'iscrizione.

Art. 13 – TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere nazionale cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell'Associazione, secondo le indicazioni del Presidente nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale, predisponde e presenta i bilanci preventivo e consuntivo ai Revisori dei conti e li sottopone poi al Consiglio Direttivo nazionale ed all'Assemblea nazionale.

Art. 14 – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI – ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati. Fra i componenti effettivi viene eletto il Presidente e le decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

2. Effettua il controllo della gestione finanziaria e riferisce annualmente all'Assemblea nazionale con propria relazione scritta.
3. Al ricorrere dei requisiti di legge è nominato dall'Assemblea l'Organo di Controllo previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore che sostituirà il Collegio Nazionale dei revisori dei conti.
4. In tal caso i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI.

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica in grado di appello dei provvedimenti dei Consigli locali impugnati ed in grado unico delle violazioni di cui all'art. 23 dello Statuto commesse dagli Associati che rivestano le cariche di cui al 4° comma dello stesso art. 23.
2. Interpreta lo Statuto su istanza del Presidente Nazionale o di uno dei Presidenti Locali.
3. È composto da 3 membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale di cui almeno 2 devono essere associati e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza.
4. Il giudizio di appello, il giudizio in grado unico e la funzione interpretativa sono resi in composizione collegiale di tre membri, di cui almeno uno associato.
5. Le decisioni del Collegio devono essere immediatamente trasmesse al Presidente nazionale ed al Segretario nazionale, che ne devono curare l'esecuzione o l'attuazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE

Art. 16 – SEZIONI LOCALI

1. Le Sezioni locali perseguono gli indirizzi dell'Associazione e della politica associativa dettata

dall'Assemblea nazionale e si attengono alle direttive attuative impartite dal Presidente nazionale e dal Consiglio Direttivo nazionale.

2. Nella propria autonomia, sono dotate di un proprio Statuto e sono responsabili della propria gestione finanziaria, fiscale, patrimoniale e organizzativa.

3. Si costituiscono per iniziativa di almeno 6 soci iscritti all'Associazione.

Art. 17 – ASSEMBLEA LOCALE

1. L'Assemblea locale è composta da tutti gli associati iscritti nella sezione locale in regola con i contributi associativi.

2. L'Assemblea locale viene tenuta in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente locale ne ravvisi l'opportunità.

3. La convocazione dell'Assemblea locale in via straordinaria deve parimenti avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta motivata dei due terzi del Consiglio Direttivo locale o di un terzo degli associati della sezione locale.

4. Le riunioni sono convocate dal Presidente locale, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o altro mezzo idoneo di comunicazione.

5. Delle convocazioni delle Assemblee locali deve essere sempre data comunicazione al Presidente nazionale il quali potrà intervenire personalmente o tramite delegato, senza diritto di voto.

6. La valida costituzione e deliberazione dell'Assemblea locale è regolamentata dallo Statuto delle sezioni locali, approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.

7. L'Assemblea locale ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:

- a) determina l'attività della Sezione locale, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea nazionale;
- b) approva la relazione annuale del Presidente locale;
- c) elegge e revoca il Presidente locale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo locale: il Vicepresidente locale, il Tesoriere locale, due Consiglieri locali;
- d) designa i Delegati all'Assemblea nazionale in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 25, con un massimo di 5 delegati;
- e) approva il bilancio consuntivo e le relazioni allegate;
- f) fissa la quota sociale annuale.
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi verbali di approvazione, dovranno essere inviati, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla Sede Nazionale. Il mancato invio comporta la perdita del diritto di voto del presidente locale, se eletto, in seno al Consiglio Nazionale, fino alla data di regolarizzazione.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

1. Il Consiglio locale è composto da 5 componenti, tra cui il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. I compiti, le attribuzioni e le funzioni di ciascun componente saranno definiti nello Statuto della Sezione locale.
3. Il Consiglio Direttivo locale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. I Consiglieri che per tre volte consecutive non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono automaticamente dalla carica.
4. Il Consiglio Direttivo locale ha i seguenti compiti e attribuzioni:
 - a) detta disposizioni per l'attuazione degli indirizzi politici dell'associazione determinati dall'Assemblea locale;
 - b) approva e modifica eventuali regolamenti predisposti per l'attuazione dello Statuto;
 - c) discute la relazione del Presidente sulle attività della Sezione locale;
 - d) esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea locale;
 - e) giudica, in primo grado, le violazioni di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE LOCALE

1. Il Presidente locale ha la rappresentanza della Sezione locale ed è unico responsabile dell'attività associativa locale.
2. Ogni socio può ricoprire la carica di Presidente locale per non più di due mandati.
3. Compiti, funzioni ed attribuzioni del Presidente locale saranno stabiliti dallo Statuto della Sezione locale.
4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 20 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei Soci;
 - contributi dei privati;

- contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendita di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a ^[1]_{SEP} qualunque titolo;
 - attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. I fondi sono deposti presso l'istituto di credito o postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario sia in sede nazionale che locale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo.

Art. 23 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea nazionale che dovesse deliberare lo scioglimento dell'associazione dovrà nominare i liquidatori, stabilendone i poteri.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco o ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 26 – VIOLAZIONI COMMESSE DAGLI ASSOCIATI

1. Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento o comunque di condotte non conformi ai principi ed agli scopi associativi sono sottoposti a procedimento di espulsione su decisione del Collegio dei Probiviri.
2. La competenza a procedere contro un Associato appartiene al Consiglio locale, ove lo stesso è iscritto o al Collegio dei Probiviri Nazionale in caso di mancata costituzione della sezione locale.
3. Le decisioni del Consiglio locale possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Viene inoltre esercitato dal Collegio Nazionale dei Probiviri in grado unico il potere di espulsione in confronto degli Associati che:
 - a) a livello Nazionale e locale, rivestano le cariche di Presidente; Vice Presidente; Segretario;

Tesoriere;

- b) rivestano le funzioni di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - c) a livello Nazionale rivestano le funzioni di Revisori dei Conti.
5. Il procedimento è iniziato di ufficio o su richiesta di altro Associato.

ART. 27 – COMMISSARIAMENTO DELLE SEZIONI LOCALI

In caso di comportamenti non coerenti con le norme statutarie e regolamentari o comunque lesivi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nazionale può deliberare il commissariamento di una Sezione locale.

In tal caso decadono automaticamente tutte le cariche locali.

Le Sezioni locali commissariate non avranno alcuna rappresentanza in ambito nazionale se non attraverso i consiglieri nazionali eletti.

Ogni Presidente, Segretario e Tesoriere di eventuali Sezioni locali commissariate ha l'obbligo di consegnare al rispettivo commissario l'intera documentazione della sede entro dieci giorni dal suo insediamento.

La mancata consegna può essere motivo di espulsione dall'Associazione.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare alla disciplina degli Enti del Terzo Settore ed in particolare delle Associazioni di Promozione Sociale e alle norme del Codice Civile.

Approvato in Roma il 22 maggio 2004, con successive modifiche del 27 gennaio 2008, del 28 marzo 2008, del 18 dicembre 2016 e del 12 maggio 2019.



Exallievi ed Exallieve di Don Bosco
FEDERAZIONE ISPETTORIALE PUGLIESE
Via Martiri d'Otranto 65 - C/o Opera Salesiana "Redentore" - 70123 Bari
Tel. 080.57.50.000
Emai: pugliese@exallievidonbosco.it - Web: <http://www.exallievipuglia.it>
Facebook - Twitter - Instagram: exallievipuglia
Per uso interno della
Federazione Ispettoriale Pugliese